



L'Anagrafe degli equidi ha lo scopo di rilevare il n° degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono.

A seguito della L. 200/03 del D.M. 5 maggio 2006, tutti gli equidi residenti in Italia devono essere identificati ed iscritti nell'Anagrafe Equina.

Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con Circolare n° 1 del 14 maggio 2007 ha dato istruzioni all'Associazione Italiana Allevatori, presente sul territorio attraverso le APA, per la gestione dell'Anagrafe stessa.

Riportiamo di seguito le principali informazioni utili ai proprietari di equidi al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge.

1 - Quali equidi vanno iscritti all'Anagrafe Equina

Vanno iscritti all'Anagrafe degli equidi tutti i cavalli, asini, muli e bardotti presenti sul territorio nazionale.

Gli equidi nati dopo l'01/01/2007 o sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o Libretto Sanitario) conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE devono essere dotati di microchip e documento di identificazione (passaporto).

Gli equidi già in possesso di un documento di identificazione conforme alle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE (rilasciati prima del 05/07/2007 da ASL, FISE o altri Enti) e completi di scheda segnaletica (pupazzetto) e CAP IX non devono obbligatoriamente essere identificati con microchip ma obbligatoriamente registrati nell'Anagrafe degli Equidi.

Non vanno registrati all'Anagrafe gli equidi iscritti o iscrivibili ai Libri Genealogici ed ai Registri Anagrafici ufficialmente riconosciuti (es. Haflinger, Murgese, Cavallo trottatore Italiano Unire, Cavallo da sella Italiano Unire, Maremmano, Lipizzano, TPR, Arabo, ecc..), in quanto tutta l'attività di identificazione, registrazione degli eventi e rilascio del passaporto è svolto dai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici tenuti dall'UNIRE o dalle ANA competenti.

3 - Equidi provenienti da Paesi Comunitari o Extra UE

Gli equidi provenienti da Stati Membri dell'UE, provvisti di Passaporto rilasciato nel paese Comunitario di provenienza, sono considerati già identificati anche se privi di microchip e devono solo essere registrati all'Anagrafe degli Equidi.

Qualora il passaporto fosse sprovvisto di scheda segnaletica (pupazzetto) o non compilata occorre procedere a nuova identificazione comprensiva di impianto di microchip.

Gli equidi provenienti da paesi extra UE e/o non iscrivibili ai Libri Genealogici riconosciuti in Italia (es. Quarter Horse, Appaloosa, Argentini, ecc..) devono essere identificati con inoculo di microchip e rilascio di documento di identificazione.

4 - Modalità di iscrizione all'Anagrafe Equina

Il proprietario o detentore (se delegato) dell'equide da iscrivere deve:

- Verificare che l'equide sia scuderizzato/allevato/detenuto in un'azienda identificata da un codice aziendale ASL rilasciato dal Servizio Veterinario di competenza;
- inoltrare richiesta d'iscrizione dell'Equide all'APA territorialmente competente;
- Versare l'importo (come da tabella riportata di seguito) relativo al rilascio del passaporto e inoculo del microchip;
- Dichiarare se la destinazione finale dell'equide è la produzione di alimenti per il consumo umano (equide DPA) scelta reversibile o se escluso dalla macellazione per la produzione di alimenti (equide non DPA) scelta irreversibile;
- Ritirare il Passaporto presso lo sportello Anagrafe Equina di competenza;

L'APA successivamente al versamento provvederà a:

- Registrare nell'Anagrafe Equina i dati relativi a: azienda, proprietario e/o detentore, equide;
- Identificare l'equide attraverso l'inoculo del microchip e la compilazione della scheda di identificazione (pupazzetto), a cura del Veterinario incaricato, nel luogo di detenzione dell'equide;
- Rilasciare il Passaporto e consegnarlo presso lo sportello Anagrafe Equina di competenza;

5 – Passaggi di Proprietà

L'Anagrafe degli Equidi deve gestire tutti gli eventi compresi i passaggi di proprietà.

Per i cavalli iscritti o iscrivibili ad un L.G. o R.A. occorre, che il proprietario si rivolga all'Associazione di razza competente (es. UNIRE, ANACRHAI, ecc..).

Per tutti gli altri equidi, anche se dotati di passaporto o libretto sanitario già rilasciati da altri Enti (FISE, ASL o antecedenti alle Dir. 93/623/CEE e 2000/68/CE) è necessario richiedere all'APA il modulo "comunicazione di vendita dell'equide", da compilare e restituire all'APA unitamente alla ricevuta di versamento dell'importo dovuto (come da tabella di seguito riportata).

6 – Puledri destinati alla macellazione

Per i puledri destinati alla macellazione prima dei sette mesi di età e che non sono destinati a scambi intracomunitari, né alla esportazione verso paesi terzi, occorre compilare e consegnare all'APA competente l'apposito certificato di "identificazione puledro destinato al macello" ed effettuare il versamento dell'importo dovuto (come da tabella di seguito riportata).

L'APA, dopo aver registrato i dati contenuti nel modulo, consegnerà all'Allevatore una fascetta, integrata di microchip, che l'Allevatore dovrà applicare al pastorale dell'arto anteriore sinistro del puledro, prima del trasporto dell'equide verso il macello.

Preventivamente all'iscrizione in Anagrafe dei puledri destinati al macello, occorre che la fattrice, madre del puledro, venga registrata nell'Anagrafe degli equidi.

7 – Duplicato passaporto

In caso di smarrimento o furto del passaporto, occorre presentare denuncia alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia, ecc..).

Successivamente, consegnare la denuncia all'APA, la quale provvederà all'emissione di un nuovo passaporto riportante la dicitura "DUPLICATO", se trattasi di equide già registrato nell'Anagrafe degli Equidi (quindi provvisto di microchip), mentre se si tratta di equide identificato con il solo passaporto o libretto sanitario (FISE, ASL o antecedenti alle Dir. 93/623/CEE e 2000/68/CE) occorre identificare nuovamente l'equide attraverso l'inoculo di microchip e il rilascio di un nuovo passaporto contrassegnato come "secondo originale". I costi per il rilascio del duplicato sono nella tabella di seguito riportata.

8 – Furto e morte dell'equide

In caso di furto dell'equide occorre presentare denuncia alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia, ecc..).

Successivamente comunicare il furto per iscritto, utilizzando l'apposita modulistica, entro 7gg dall'evento all'AIA, all'APA, all'UNIRE o all'ANA in ragione delle rispettive competenze allegando copia della denuncia e il passaporto in originale.

In caso di morte, fatto salvo gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dall'ASL di competenza, il proprietario entro 7gg comunica all'AIA, all'APA, all'UNIRE o all'ANA in ragione delle rispettive competenze, la morte dell'equide compilando la dichiarazione e restituendo il passaporto. E' compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore.

9 – Vidimazione Cap. IX del passaporto (destinazione finale dell'equide)

La dichiarazione di "Destinazione Finale dell'Equide", resa obbligatoria dall'art. 3 della decisione 2000/68/CE, deve essere sottoscritta dal proprietario degli animali e controfirmata dal rappresentante dall'Ente all'atto del rilascio del passaporto.

Per i passaporti già emessi da altri Enti e conformi alle Decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE è necessario precisare che:

1. se già dotati di Cap. IX, ma non compilato e vidimato, occorre procedere alla compilazione e vidimazione presso l'APA. L'operazione viene fatta contestualmente alla Registrazione dell'equide all'anagrafe degli equidi;
N.B. LA COMPILAZIONE DEL CAP. IX PER I CAVALLI CON PASSAPORTO UNIRE PUO' ESSERE FATTA SOLO DALL'UNIRE STESSA.
2. se sprovvisti di Cap. IX, è necessario che si provveda a regolarizzare il documento tramite integrazione delle pagine mancanti (solo per i cavalli esteri comunitari con passaporto rilasciato dal paese d'origine) ovvero tramite rilascio di un nuovo passaporto da parte dell'APA (con obbligo di inoculo del microchip).

Per i cavalli provvisti di Passaporto rilasciato dall'ANICA, già provvisto di Cap. IX, ma non compilato, è possibile ottenere la vidimazione anche presso l'APA, compilando la "Dichiarazione di Destinazione Finale dell'Equide" allegando fotocopia della Carta di Identità e versando l'importo previsto.

10 – Modalità di pagamento del servizio

I costi del servizio di Anagrafe degli Equidi sono a carico del proprietario.

I versamenti vanno intestati all'A.I.A. nelle seguenti modalità:

- C/C postale: 46491007
- C/C bancario: BNL – codice IBAN IT48Z0100503382000000201570

Nella causale del versamento dev'essere sempre riportato:

1. "Ufficio periferico anagrafe degli equidi di Milano e Lodi"
2. Codice della causale di versamento (come da tabella di seguito riportata)
3. Il n° di operazioni dello stesso tipo per cui si esegue il versamento
4. il C.F. del proprietario o detentore che ha richiesto il servizio

Nella tabella sotto riportata è possibile vedere i costi dei principali servizi di Anagrafe.

TABELLA IMPORTI ANAGRAFE DEGLI EQUIDI

Descrizione servizio	<u>SOCI APA</u>		<u>NON SOCI APA</u>	
	causale		causale	
Identificazione e rilascio passaporto cavalli	QS501	€ 55,00	FT501	€ 66,00
Identificazione e rilascio passaporto asini, muli e bardotti	QS502	€ 40,00	FT502	€ 48,00
Emissione duplicato passaporto (solo per gli equidi già registrati nell'Anagrafe)	QS503	€ 25,00	FT503	€ 30,00
Registrazione Passaporti Anagrafe Equina	QS547	€ 8,00	FT547	€9,60
Passaggio di Proprietà	QS507	€ 8,00	FT507	€ 9,60
Regolarizzazione passaporti ANICA	QS525	€8,00	FT525	€9,60
Cambio di destinazione finale equide	QS532	€8,00	FT532	€9,60
Fascetta puledro destinato al macello	QS526	€ 8,00	FT526	€ 9,60

Ufficio Anagrafe degli equidi di Milano e Lodi	
Orari d'apertura al pubblico	Martedì – Giovedì – Venerdì dalle 9 alle 12
Responsabile ufficio Anagrafe	Soresini Marco – tel. 02/58.29.81.70 (solo negli orari d'apertura indicati)
Fax	02/93650979 – 02/58302708
Indirizzo e-mail	anagrafe@apa.mi.it
Indirizzo ufficio periferico Milano	Viale Isonzo,27 – 20135 Milano